

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1987

relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale

(87/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE ha reso obbligatoria nell'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo;

considerando che occorre fissare le modalità di tale indicazione;

considerando che per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune tali modalità sono definite dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili;

considerando che tutte le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume rientrano nella presente direttiva;

considerando che la direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche⁽³⁾ prevede già nell'allegato le norme comunitarie per la definizione, l'espressione e la determinazione del titolo alcolometrico volumico;

considerando che la presente direttiva può quindi limitarsi a fissare le disposizioni da aggiungere a tali norme;

considerando che per la determinazione delle tolleranze si deve tenere conto della natura delle diverse bevande in questione, del grado di variabilità osservato e della difficoltà tecnica di far coincidere il valore dichiarato con il valore effettivo;

considerando la necessità di stabilire uno o più metodi di analisi comunitari per la determinazione del titolo alcolometrico volumico in tempo utile per consentire un'appli-

cazione corretta della direttiva 79/112/CEE e della presente direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo nell'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume e diverse da quelle delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

1. Il titolo alcolometrico è fissato a 20 °C.
2. Il numero corrispondente al titolo alcolometrico comprende al massimo un decimale. È accompagnato dal simbolo « %vol » e può essere preceduto dal termine « alcool » o dall'abbreviazione « alc. ».

Articolo 3

1. Le tolleranze in più e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico e espresse in valori assoluti, sono le seguenti:

- a) bevande diverse da quelle elencate qui di seguito:
 - 0,3 % vol;
- b) birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande della sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune e ricavate dall'uva:
 - 0,5 % vol;
- c) birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5 % vol., bevande della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune e ricavate dall'uva; sidri, vini di frutta ed altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti; bevande a base di miele fermentato:
 - 1 % vol;
- d) bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione:
 - 1,5 % vol;

2. Le tolleranze di cui al paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.

Articolo 4

1. Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione così modificata si applica in modo da:

- ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi il 1° maggio 1988,
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° maggio 1989.

2. Tuttavia, il commercio delle bevande non conformi alla presente direttiva, etichettate prima della data prevista

al paragrafo 1, secondo trattino, è ammesso fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente
